

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 096/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Rosario Calderone, Dott. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.5000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/APRILIA DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Casertana di Caserta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. MELFI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/TERAMO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Melfi di Melfi (Potenza), riduce la sanzione dell'ammenda ad €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

2. RICORSO SIG. NOVELLI GIOACCHINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/TERAMO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

La C.G.F. II^a Sezione, invia gli atti alla Procura Federale per specifici accertamenti, a norma dell'art. 34, comma 4, C.G.S. lasciando, la presente decisione interlocutoria, in vita la sanzione comminata in prime cure.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Rosario Calderone, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO CALC. D'ERRICO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PERUGIA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 5.11.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore D'Errico Andrea. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 14 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete